

COMUNE DI PERDASDEFOGU (OG)

Tipo Protocollo: Partenza
n. 0002711 del 10-07-2017

Reg. del alle ore 9:25:42
Categorie: 1 - Classe 18



**SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 e 2018/2019
APPALTO ALL. IX D. LGS. 50/2016**

Disciplinare di gara

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente Disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto di Ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.

Le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici e sono di seguito descritte e specificate, con riferimento al CPV:

Denominazione	Numero di riferimento CPV
Servizi di mensa scolastica	55524000-9

Indicazione del Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici: **CIG n. 713318172C**

L'appalto è stato indetto con determinazione a contrarre n. 242 del 05.07.2017 del Responsabile del Servizio Amministrativo.

Art. 2

(Varianti progettuali)

Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel Capitolato speciale d'oneri come elementi, prestazioni e finalità essenziali del Servizio.

Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella relazione illustrativa dell'offerta tecnica, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto e che saranno oggetto di valutazione in ordine a proposte migliorative.

Art. 3

(Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto ed alle possibili opzioni)

L'appalto ha durata di 2 (due) anni scolastici e precisamente: aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019.

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà, sulla base degli esiti positivi conseguiti durante il biennio, di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice degli appalti, alla ripetizione del servizio per 1 (uno) ulteriore anno scolastico con decorrenza presunta dal mese di ottobre, tramite procedura negoziata senza bando, secondo accordi con la stazione appaltante e la scuola.

Art. 4

(Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto)

Valore stimato complessivo dell'appalto.

Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall'art. 3 è determinato come importo complessivo stimato per anni 2 (due) in € 196.044,00 comprensivo di € 4.375,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come determinati in DUVRI + IVA.

Comune di Perdasdefogu
Provincia Ogliastra

Il Servizio, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sulla base degli esiti conseguiti nel primo affidamento, potrà essere ripetuto per un ulteriore anno. In questo caso ai sensi dell'art. 35 del D. Lgvo 50/2016, il valore stimato dell'appalto è di € 305.828,64 + IVA di cui € 6.563,70 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Valore assunto a base d'asta

In relazione alle modalità previste per il pagamento del corrispettivo d'appalto ovvero il numero di pasti somministrati sono assunti a riferimento come valori unitari i seguenti:

Oggetto/Prestazione	Parametro	Valore Unitario
Pasto preparato e somministrato Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria	Numero di Pasti	Scuola infanzia: € 4,80, Scuola Primaria: € 5,00, Di cui € 0,11 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA

Art. 5

(Luogo di esecuzione - Specificazione)

Luoghi di esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto nel Centro cottura del Comune ubicato presso la Scuola dell'Infanzia in Via Verdi ove è ubicato il refettorio per le Scuole.

Sopralluogo.

Il sopralluogo ai locali interessati dall'appalto, può essere effettuato da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta o personale da esso incaricata con specifica delega, previo accordo con la stazione appaltante. La realizzazione del sopralluogo dovrà essere certificata dalla Stazione Appaltante con indicazione di data e ora. Tale certificazione dovrà essere allegata ai documenti di gara.

Il sopralluogo ha lo scopo di portare a conoscenza delle ditte partecipanti, le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, con particolare riguardo agli oneri della sicurezza, trasporto, pulizia, attrezzature, posti a carico della ditta aggiudicataria dal presente capitolato.

I sopralluoghi potranno avere luogo nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 11,30, previo appuntamento.

Art. 6

(Specificazioni inerenti ai soggetti ai quali può essere affidato l'appalto)

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti qualificabili come operatori economici, singolarmente o raggruppati, come di seguito specificati, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) con le modalità previste dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs. 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

L'Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 7

(Requisiti di partecipazione)

I – Requisiti di ordine generale.

I soggetti che intendono partecipare alla gara d' appalto per la Ristorazione scolastica devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, assumendo a riferimento specificativo quanto precisato dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel successivo punto.

In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.46, d.p.r. 28/12/2000 n.445:

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - ♦ **art. 80, comma 1, lett. a):** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ♦ **art. 80, comma 1, lett. b):** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - ♦ **art. 80, comma 1, lett. b-bis):** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - ♦ **art. 80, comma 1, lett. c):** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ♦ **art. 80, comma 1, lett. d):** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - ♦ **art. 80, comma 1, lett. e):** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - ♦ **art. 80, comma 1, lett. f):** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ♦ **art. 80, comma 1, lett. g):** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- **art. 80, comma 2:** l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimo decreto;
- **art. 80, comma 4:** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;
- **art. 80, comma 5, lett. a):** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016;
- **art. 80, comma 5, lett. b):** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- **art. 80, comma 5, lett. c):** di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- **art. 80, comma 5, lett. d):** di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- **art. 80, comma 5, lett. e):** di non aver partecipato alla preparazione della procedura d'appalto ovvero che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
- **art. 80, comma 5, lett. f):** che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81;
- **art. 80, comma 5, lett. f-bis):** l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- **art. 80, comma 5, lett. f-ter):** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver prestato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

□

- **art. 80, comma 5, lett. g):** di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- **art. 80, comma 5, lett. h):** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- **art. 80, comma 5, lett. i):** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68;
- **art. 80, comma 5, lett. l):** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **art. 80, comma 5, lett. m):** di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Amministrazione chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

II – Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a, del D. Lgs 50/2016).

I soggetti che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, per l'ambito di attività riferito al presente appalto, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Inoltre è richiesto per:

- le Società cooperative: l'iscrizione nel registro prefettizio;
- i Consorzi di cooperative: l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative;
- le Società cooperative sociali: l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali - sezione A;
- i Consorzi di cooperative sociali: l'iscrizione al medesimo albo regionale - sezione B;
- gli Organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese: l'iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente per la qualificazione particolare (es. ONLUS) o il riconoscimento come persone giuridiche (es. Fondazioni).

III – Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b, del D. Lgs 50/2016).

Gli operatori economici/i soggetti interessati a partecipare alla gara di appalto per la Ristorazione scolastica sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

- a) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla

ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;

- b) fatturato minimo annuo, per ciascun anno relativamente all'ultimo triennio, per un importo complessivo pari almeno al valore stimato dell'appalto, di cui, almeno il 70% conseguito in attività specifiche oggetto dell'appalto svolta a favore di soggetti pubblici e privati;

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti previsto nella lettera b) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altro documento.

IV – Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lettera c, del D. Lgs 50/2016).

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara per l'appalto di servizi di Ristorazione scolastica sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

- a) realizzazione di almeno tre servizi analoghi negli ultimi tre anni scolastici (a.s. 2014/2015 – 2015/2016– 2016/2017) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre anni (2015 - 2016 - 2017);
- c) dichiarazione indicante l'attrezzatura il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnico professionale mediante qualsiasi altro documento che dovrà essere considerato idoneo dalla Stazione Appaltante in relazione al punto e).
- d) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- e) i requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; per i servizi analoghi il concorrente deve specificare nella dichiarazione gli importi, le date ed i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza nel presente appalto, l'Amministrazione considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

Verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

L'Amministrazione, mediante i soggetti per essa operanti nella presente procedura di gara, provvede a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dichiarati dai concorrenti prima anche a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 8

(Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria)

Definizione di avvalimento.

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria.

Ai fini di quanto previsto nel comma 1, per analogia a quanto previsto all'art. 89 del D.lgs. 50/2016, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega:

- a) una sua dichiarazione, verificabile con specifici controlli, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di partecipazione;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di partecipazione;

- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese / degli altri soggetti che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti.

Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Art. 9

(Clausola sociale art. 50 D. Lgs. 50/2016)

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 10

(Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto)

L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a, del D. Lgs. 50/2016, inteso come proposta di una serie di elementi, oltre al prezzo, relativi a profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio.

Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dall'Amministrazione appaltante con atto di determinazione del Responsabile del Servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal caso, non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso la sua congruità ed accerterà che la mancata competizione non derivi da illecite azioni di restrizione della concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cosiddetti sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

Art. 11

(Criteri di valutazione delle offerte)

Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri.

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a, del D. Lgs. 50/2016, come indicato nell'avviso di gara, con riferimento:

- a) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 25/100;
- b) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 75/100.

I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi (Offerta tecnica) sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito dei 75/100.

In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti e rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata in:

- per la Scuola dell'Infanzia € 4,80 comprensivo di € 0,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- per la Scuola Primaria € 5,00 comprensivo di € 0,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

A) OFFERTA TECNICA

Fattore ponderale totale 75/100, determinato dalla concorrenza dei seguenti sottoelementi:

- a.1) schema organizzativo / piano operativo del servizio: **max punti 30**
- a.2) Modalità di acquisto degli alimenti e sicurezza alimentare: **max punti 23**
- a.3) interventi innovativi e migliorativi del servizio: **max punti 17**
- a.4) certificazione del sistema di qualità aziendale: **max punti 5**

L'Offerta Tecnica dovrà fare riferimento ai seguenti dati:

a.1) Schema organizzativo / piano operativo del servizio: (da 0 a 30 punti) di cui:

- Schema organizzativo e funzionale che la Ditta intende predisporre per la realizzazione del servizio. Dovranno essere evidenziati: numero dei dipendenti impiegati giornalmente per l'espletamento del servizio, indicazione delle rispettive mansioni, inquadramento e numero di ore da ciascuno svolte nell'espletamento delle mansioni assegnate, modalità di sostituzione del personale per ferie, malattie, infortuni etc. **punti 15;**
- Modalità e tempi di attuazione del Piano di formazione e di aggiornamento, da attuare nei confronti del Personale impiegato oltre a quanto previsto in materia di sicurezza **punti 5;**
- Tipologia, descrizione, quantità delle attrezzature eventualmente destinate al servizio oltre quelle presenti nel centro cottura **punti 5;**
- Modalità e tempi di verifica della qualità delle prestazioni con particolare riferimento al monitoraggio della soddisfazione dell'utenza: **punti 5;**

a.2) Modalità di acquisto degli alimenti e sicurezza alimentare (da 0 a 23 punti) di cui:

- Redazione di un Piano di qualità con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento e alla qualità degli alimenti (sistemi di controllo adottati nei confronti dei fornitori) **punti 5;**
- Fornitura di prodotti di coltivazione e di allevamento locale certificati a filiera corta, di qualità (Dop e Igp), tradizionali e biodiversità nell'ambito regionale oltre la percentuale già prevista del 30% **punti 15;**
- Fornitura di ulteriori prodotti biologici locali certificati, rispetto alla percentuale del 30% richiesti nel Capitolato **punti 3;**
- (Si considerano certificati anche i prodotti forniti dalle aziende iscritte nel costituendo Albo dei fornitori degli agriturismi della Sardegna di cui alla L.R. n.1/2010);

a.3) Interventi innovativi e migliorativi del servizio (da 0 a 17 punti)

Saranno prese in considerazione esclusivamente proposte aventi caratteristiche coerenti con tutto quanto prescritto nel Capitolato speciale d'oneri, e che effettivamente rispondano alle necessità dell'Amministrazione, ovvero prestazioni aventi come obiettivo la salvaguardia della salute degli utenti e la tutela dell'ambiente:

a) Soluzioni atte a conseguire risparmio energetico, riduzione di rifiuti e/o imballaggi, riduzione del rumore nei locali refettorio, limitazione degli sprechi; **punti 7;**

b) Qualità del piano di educazione alimentare; **punti 10.**

(i suddetti punteggi verranno attribuiti con modalità proporzionale)

a.4) Certificazione del sistema di qualità aziendale (da 0 a 5 punti)

Indicazione di eventuali sistemi di qualità, certificati, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000, da organismo accreditato (con allegata la relativa certificazione), o eventuale indicazione di altri sistemi di qualità interni. Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

- per il possesso di un sistema di qualità aziendale certificato per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto **punti 4;**
- per le aziende che dimostrino di aver inoltrato richiesta di certificazione (ovvero che il sistema di certificazione è in fase di certificazione) **punti 1.**

L'Offerta Tecnica dovrà assicurare i requisiti minimi descritti nel Capitolato speciale d'appalto, essere formulata in modo da fornire tutti gli elementi necessari ad una valutazione completa ed approfondita in merito al contenuto ed alla qualità del servizio proposto, la cui elaborazione deve essere connotata da sinteticità, concretezza e realizzabilità, deve essere di ampiezza non superiore a circa 20/25 pagine dattiloscritte, in formato A4 (ovvero 10/15 fogli), carattere arial e/o Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,5.

L'Offerta Tecnica dovrà essenzialmente contenere e svilupparsi, secondo una struttura di indice, relativamente agli elementi di valutazione sopra riportati.

A corredo di tale relazione dovrà essere inserita, nella medesima busta, la certificazione del sistema di qualità aziendale, eventualmente posseduto o in fase di acquisizione e, ad eccezione della predetta certificazione, non dovrà essere inserito nella busta alcun altro documento.

L'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dal Titolare ovvero dal Legale Rappresentante della Ditta.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avverrà mediante comparazione delle offerte ammesse.

E' onere della ditta produrre ogni informazione utile all'attribuzione del punteggio.

Il punteggio relativo alla qualità è attribuito a discrezione ed insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice.

Tutta la documentazione relativa alla parte gestionale/tecnica e qualitativa dell'offerta deve essere inserita nella busta "Plico B – offerta – parte gestionale/tecnica e qualitativa per la partecipazione alla gara d'appalto di Ristorazione scolastica".

B) OFFERTA ECONOMICA

Fattore ponderale totale 25/100.

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il ribasso più basso, il suddetto ribasso costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.

Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

Ove:

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente;

P_i = Prezzo più basso

C = fattore ponderale (25)

P_o = prezzo offerto.

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

La parte economica dell'offerta è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

- a) la proposta di corrispettivo offerto (prezzo unitario), distinto per Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria;
- b) l'indicazione della percentuale di ribasso corrispondente alla proposta di corrispettivo;

I prezzi unitari costituiscono riferimento per l'Amministrazione in relazione al pagamento di prestazioni connesse alla determinazione di volumi di attività/quantità intermedi/e.

Tutti gli importi vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

La documentazione, relativa alla parte economica dell'offerta deve essere inserita nella busta " Plico C - Offerta - Parte economica per la partecipazione alla gara d'appalto di Ristorazione scolastica".

Il **punteggio finale** complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma del punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo. Risulterà aggiudicataria provvisoria dell'appalto la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

La Commissione giudicatrice attribuisce (salvo quanto previsto dal successivo punto - Applicazione della clausola di sbarramento qualitativo) un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/tecnici e qualitativi ed economici delle stesse.

Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali/tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 60/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 75/100 saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

A parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo relativamente alla qualità ed in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Giustificazioni a corredo delle voci di prezzo dell'offerta economica e documentazione correlata.

Le offerte economiche sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare le stesse e possono riguardare a titolo esemplificativo:

- a) economia del procedimento di produzione e somministrazione dei pasti;
- b) soluzioni tecniche adottate;
- c) condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio;
- d) originalità dei servizi offerti;
- e) rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
- f) eventualità che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato;
- g) costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Le giustificazioni a corredo del prezzo dell'offerta devono essere presentate in forma scritta, con una relazione analitica ed unitaria dalla quale deve risultare la correlazione tra ognuna delle componenti del prezzo proposto e gli elementi, anche più d'uno tra quelli precedentemente indicati, che consentono la proposta dello stesso in termini economicamente vantaggiosi.

Le giustificazioni in parola devono essere inserite nel " **Plico C - Offerta - Parte economica per la partecipazione alla gara d'appalto di Ristorazione scolastica**".

Art. 12

(Domanda di partecipazione alla gara e regole generali per la presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta)

Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa e provvedono mediante l'utilizzo della modulistica allegata al presente disciplinare alle seguenti dichiarazioni.

Nota bene: e' vietato modificare la modulistica. In sede di compilazione la stessa potrà essere integrata con le specificazioni e integrazioni del caso.

Modello A e 1bis

- a) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (A.T.I.), o come consorzio (stabile o ordinario);
- b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, l'indicazione del legale rappresentante;
- c) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'U.E. non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti;
- d) in caso di A.T.I., la specificazione percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente dell'A.T.I., con percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- e) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre;
- f) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione formulata secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- g) l'indicazione delle proprie posizioni previdenziali (I.N.P.S.) e assicurative contro gli infortuni (I.N.A.I.L.);
- h) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. - con altre imprese partecipanti alla gara;

Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 del presente articolo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, avvalendosi dei modelli predisposti dall'Amministrazione, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, l'istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:

- di aver preso visione dei locali oggetto di espletamento del Servizio di Ristorazione scolastica, di cui alla dichiarazione allegata e di accettare integralmente, senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel relativo Disciplinare, nel Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati;
- che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- accettazione esplicita delle condizioni di resa dell'appalto, come specificato nel capitolato d'oneri ed esplicitato nel Modello A (Domanda di partecipazione);
- attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate copia sottoscritta e timbrata del Capitolato speciale d'oneri e DUVRI in ogni pagina;

Le dichiarazioni di cui al precedente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione.

Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegata a ogni dichiarazione a pena di esclusione.

La documentazione finalizzata all'ammissione alla gara ovvero Domanda di partecipazione Modello A, il Capitolato speciale d'oneri e DUVRI timbrati e firmati in ogni pagina, ricevuta versamento tassa di partecipazione, dichiarazione attestante il sopralluogo dei locali interessati, è inserita in un plico, sul quale è riportata la dicitura **"Plico A – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara d'appalto di Ristorazione scolastica"**.

Art. 13 **(Garanzie)**

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, in analogia a quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea **cauzione provvisoria**, secondo le modalità descritte dal su citato art. 93 pari al 2% dell'importo a base d'asta ossia **€ 6.116,57**.

La garanzia dovrà indicare come beneficiario la Stazione Appaltante Comune di Perdasdefogu.

Ai sensi dell'art. 93 c. 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia così determinato è commisurato ad **3.058,28**.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nel Plico A relativo alla documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

La garanzia potrà, a scelta dell'offerente essere presentata nei modi previsti dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 14

(Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte)

Elementi regolativi generali dell'offerta.

Le offerte per l'appalto sono composte di una parte gestionale/tecnico e qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi caratterizzanti l'effettuazione del servizio e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo per l'appalto e di eventuali sue specificazioni.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e deve essere assolta l'imposta di bollo.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

Nell'offerta, se ricorre l'ipotesi, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei consorzi di cooperative e stabili, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Versamento del contributo art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005 (contribuzione per la partecipazione alla gara).

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, **quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima e a pena di esclusione dalla gara**, devono provvedere al versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione n. 1377 del 21/12/2016 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) e successive modificazioni.

Il contributo previsto per la presente gara, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della suddetta deliberazione A.V.C.P., è di € **35,00** per ciascun concorrente.

Nel pagamento della contribuzione deve essere fatto riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) della presente procedura di selezione del contraente, attribuito con n. 713318172C.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

1. **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito Web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione Contributi in sede di gara (in basso a destra). A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa;
2. **in contanti**, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, comunicando il codice CIG assegnato alla gara. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale, nella busta contenente la documentazione amministrativa;

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione dell'ANAC.

L'Amministrazione è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso allo specifico sistema informativo, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento mediante presentazione della documentazione sopra riportata comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 3 c. 2 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21/12/2016.

Modalità di inoltro dell'istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il plico generale, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che comprende al suo interno: **Plico A, Plico B e Plico C**, tutti idoneamente sigillati e firmati sui lembi di chiusura, deve pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto nel bando, e precisamente **entro le ore 12:30 del giorno 04.08.2017**.

È possibile anche la consegna a mano del plico, nelle ore di apertura degli uffici, presso l'Ufficio protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione della Ditta mittente, e i dati identificativi necessari per le comunicazioni con la stazione appaltante la seguente dicitura **"Gara d'appalto per la Ristorazione scolastica scadenza 04.08.2017"**.

Art. 15

(Validità delle offerte)

L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine precedentemente stabilito.

Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine precedentemente previsto.

Art. 16

(Operazioni di gara)

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica in data 07.08.2017 alle ore 10:30 all'apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla gara e della documentazione amministrativa finalizzata all'ammissione alla gara.

All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

Nel caso in cui la documentazione amministrativa presentata evidenzia incompletezze tali da non determinare l'esclusione dalla gara, a giudizio del Presidente di gara, la seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora e data al fine di consentire le necessarie integrazioni.

L'Amministrazione si riserva di eventualmente acquisire, con oneri a carico dell'aggiudicatario, ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa"*.

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83 comma 9, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

1. assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;
2. sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte economiche e per l'aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che deve essere stampato e firmato dal Concorrente prima di inserirlo nella Busta della documentazione amministrativa. Il codice PASOE è il codice che attesta che l'impresa può essere verificata tramite AVCPASS ed è pertanto necessario per consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al Concorrente così individuato.

Successivamente, la Commissione giudicatrice, ultimate le operazioni di ammissione delle ditte concorrenti, procederà, nella stessa seduta, diversamente in data da stabilirsi, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti le parti tecnico-qualitative delle offerte al fine constatare il contenuto dei plichi.

All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in sedute riservate.

Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà in data 07.08.2017 alle ore 13:00, compatibilmente con la chiusura dei lavori da espletarsi in sede di valutazione dell'offerta tecnica, diversamente in data da stabilirsi, in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse. In apertura di seduta il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole parti tecnico-qualitative delle offerte. Successivamente egli procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e dà lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse.

Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di gara.

La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla valutazione di congruità delle offerte economiche presentate dalla ditta aggiudicataria provvisoria e della seconda in graduatoria, secondo quanto disposto dal successivo art. 17 del presente Disciplinare di gara.

Art. 17

(Rilevazione e verifica della congruità delle offerte)

La Commissione giudicatrice procede alla verifica della congruità delle offerte valutando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Se il numero delle offerte è pari o superiore a cinque si procede con il calcolo di cui all'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Commissione, spiegazioni che possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il Presidente della Commissione giudicatrice richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto, in riferimento al Codice degli Appalti:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; .

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, **comma 10**, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La Commissione di gara in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora venga accertato che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la Commissione giudicatrice può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Art. 18

(Aggiudicazione provvisoria)

Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica di congruità, la Commissione giudicatrice propone l'aggiudicazione all'approvazione da parte del Responsabile del Servizio che provvederà entro il termine massimo di trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'Amministrazione. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Servizio, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

Art. 19

(Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto)

L'Amministrazione, per tramite del Responsabile del Servizio e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito delle verifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza al fine di non arrecare danno all'utenza.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 20

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario appaltatore).

In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Qualora il fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 110 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 21

(Responsabile Unico del procedimento)

Il Responsabile Unico del procedimento di gara relativo al presente appalto è il Dott. Sirigu Paolo tel. 0782/94315-94614.

Art. 22

(Informazioni relative al procedimento di gara)

I soggetti che intendano partecipare alla gara possono acquisire i documenti relativi alla stessa (Avviso di gara, Disciplinare di gara, Istanza di partecipazione e allegati, Capitolato speciale d'appalto e allegati) scaricandoli dal sito Internet del Comune www.comune.perdasdefogu.nu.it;

Art. 23

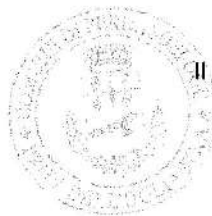
(Informazioni sulla pubblicità del bando e sulla comunicazione dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 il bando di gara e il disciplinare sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un estratto di gara sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Perdasdefogu, 05.07.2017



Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Sirigu Paolo